

Il Comune di Scanno alle prese con l'approvazione del bilancio di previsione 2019 Oltre il termine fissato del 31 marzo 2019

di Roberto Nannarone

Ha avuto ampia risonanza mediatica, sui giornali online della Valle Peligna, la notizia della formale diffida del Prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, notificata giovedì 11 aprile al Comune di Sulmona per l'approvazione del bilancio di previsione 2019.

Un'analogha diffida dovrebbe essere notificata, qualora non sia ancora avvenuto, al Comune di Scanno.

È un atto dovuto da parte della Prefettura visto che, per i comuni fuori cratere, non vale la proroga dell'approvazione entro il 30 aprile. Non conosco personalmente il contenuto della diffida, ma se la notizia rilevante è confermata, il bilancio ed il documento unico di programmazione per l'anno 2019 dovevano essere discussi ed approvati dal Consiglio Comunale entro domenica 31 marzo 2019.

L'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002 n.75, stabilisce che *“quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”*.

Il documento contabile, in realtà, è stato già approvato dalla Giunta Comunale di Scanno nella seduta serale del 1° aprile scorso, con la deliberazione pubblicata e trasmessa ai Consiglieri il giorno successivo. Ma perché il bilancio 2019 sia efficace occorre il voto del Consiglio Comunale, che è stato convocato prima di Pasqua, in considerazione dei tempi di deposito dei documenti contabili previsti dal Regolamento di Contabilità.

Nel caso di inosservanza del termine delle deliberazioni di aliquote e tariffe, invece, nonostante si tratti di atti propedeutici obbligatoriamente allegati ai bilanci di previsione, come ha avuto modo di chiarire il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017, *"in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma "non comprende, [...], il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe"*.

La situazione sulmonese è diversa da quella di Scanno, perché il Comune di Sulmona, entro il 31 marzo, avrebbe dovuto approvare soltanto il bilancio di previsione 2019, avendo deliberato sulle tariffe, soprattutto quelle della Tari, entro i termini previsti.

Da noi, invece, soltanto il 1° aprile scorso il Consiglio Comunale ha discusso e deliberato sulle aliquote e tariffe dei tributi comunali, quali l'IMU, la TASI, la TARI e l'Imposta di soggiorno.

Non ero presente in aula durante l'adunanza del 1° aprile e sembrerebbe che, sull'eccezione della tardiva convocazione del Consiglio, sia stato invocato il principio giuridico di carattere generale secondo il quale se un termine cade in giorno festivo deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, e, quindi, cadendo il 31 marzo di domenica, gli

enti locali avrebbero potuto, entro il 1° aprile 2019, deliberare in materia di tributi di propria competenza pena l'applicazione delle nuove aliquote e tariffe con decorrenza dal 1° gennaio 2020, rimanendo valide, per le aliquote IMU e TASI e per le tariffe della TARI, quelle in vigore nel 2018.

Se il termine del 31 marzo 2019 è da ritenere improrogabile, per il Comune di Scanno si apre un problema rilevante per l'applicazione dell'**Imposta di soggiorno**.

Il vigente Regolamento approvato con **deliberazione consiliare n. 6 del 22 marzo 2018** *“Istituzione dell'imposta di soggiorno - approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno”* prevede espressamente all'articolo 5, comma 3, “La misura dell'imposta è stabilita, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione” ed al comma 5, “Tali misure devono essere deliberate ogni anno, in mancanza di deliberazioni tale regolamento non si applica”.

Ne discenderebbe, pertanto, che la deliberazione del 1° aprile scorso relativa alla determinazione delle aliquote per l'anno 2019 sarebbe inefficace e quindi per l'anno in corso non sarebbe applicabile l'imposta di soggiorno, con la conseguenza che vanno rettificate le previsioni di bilancio per il 2019.

Una considerazione finale: non mi risulta che sia vietato convocare il Consiglio Comunale nei giorni festivi e soprattutto di domenica, nel caso di scadenze improrogabili.

E poi. Il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) con il quale è stato ulteriormente il termine precedentemente prorogato del 28 febbraio, ha previsto come termine per l'approvazione del bilancio il 31 marzo 2019, quanto avrebbe potuto ben prevedere il 1° aprile 2019 o altra data, anche nel corso del mese.